



COMUNE DI VAGLIA

Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 29.01.2021

Art. 1 - Definizioni

a) Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- a) SUAP: lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 136
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e ss.mm.ii;
- b) Responsabile: il Responsabile dello Sportello Unico nominato con provvedimento del Sindaco o con altro previsto dalla normativa vigente;
- c) Referente interno del SUAP: i dipendenti dell’Amministrazione Comunale individuati come responsabile delle fasi endoprocedimentali di competenza di un Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico;
- d) Referente esterno del SUAP: il dipendente dell’Amministrazione terza individuate come responsabile delle fasi endoprocedimentali di competenza di un Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico da parte dei competenti organi dell’Amministrazione interessata;
- e) Struttura: il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, i referenti interni del Comune ed il personale dipendente dell’Amministrazione Comunale a qualunque titolo, anche in via provvisoria, a disposizione del SUAP nell’esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento;
- f) Decreto: il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) Ufficio SUAP: l’ufficio che svolge l’attività prevista dal Decreto in coordinamento con le funzioni proprie svolte dagli altri uffici comunali ed enti terzi, e fatte salve le rispettive competenze ed attribuzioni;
- h) SCIA: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’art. 19 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i) Procedimento automatizzato: la procedura amministrativa disciplinata dall’art. 5 del Decreto e costituita da endoprocedimenti tutti soggetti a scia o a mera comunicazione;
- j) Procedimento ordinario: il procedimento amministrativo disciplinato dall’art. 7 del Decreto formate da endoprocedimenti per i quali la normativa prevede il rilascio di un provvedimento espresso;
- k) Procedura di collaudo: il procedimento amministrativo disciplinato dall’art. 10 del Decreto;
- l) Portale: le pagine web del sito "www.impresainungiorno.gov.it";
- m) Sito: le pagine web dell’Ente dedicate allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- n) PEC: la posta elettronica certificata della struttura SUAP;
- o) E-mail: l’indirizzo di posta elettronica ordinaria della struttura SUAP;
- p) Variante ordinaria: la variante allo strumento urbanistico disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- q) Variante semplificata: il procedimento di variante urbanistica disciplinato dall’art. 8 del Decreto come integrata e modificata dall’art.35 LRT 65/2015;
- r) Si intendono inoltre richiamate le definizioni di cui all’art. 1 del Decreto e le

altre definizioni previste dalla vigente normativa.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i criteri organizzativi e di funzionamento del SUAP TELEMATICO. Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) TELEMATICO, istituito in capo all'attuale Sportello Unico Attività Produttive, rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale, individuato quale canale esclusivo telematico tra imprenditore e Amministrazione ed è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione, al fine di snellire i rapporti tra pubblica Amministrazione ed utenza.
2. Lo Sportello Unico costituisce unità organizzativa ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Art. 3 – Finalità e campo di applicazione

1. Il SUAP persegue in linea generale il rispetto e l'applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall'art. 97 Cost. e costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'Ente locale assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio, assicurando la gestione del procedimento unico, l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere, altresì promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
2. Per le finalità indicate dal Decreto è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità oltre che di snellezza e rapidità.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4 – Telematica al servizio dei procedimenti e delle procedure

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del SUAP nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica secondo quanto disciplinato nel Decreto.
2. La presentazione con modalità diversa da quella telematica determina inammissibilità delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario e irricevibilità delle procedure nell'ambito del procedimento automatizzato, ovvero non comporta in ogni caso attivazione di alcun provvedimento amministrativo.

3. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Previo accordo, anche informale, con le amministrazioni competenti, il SUAP potrà definire modalità di trasmissione telematica ulteriori a quelle previste e consentite.

4. E' ammesso l'inoltro telematico ad opera di un terzo delegato qualora sia allegata alla comunicazione, tramite posta elettronica certificata, la delega specifica con espressa autorizzazione all'utilizzo della PEC del terzo per l'invio e la ricezione delle comunicazioni inerenti la specifica procedura. Il terzo delegato dovrà dichiarare che la documentazione trasmessa è conforme all'originale cartaceo da lui detenuto e dovrà garantire la conservazione della documentazione per almeno 3 anni dalla data di conclusione del procedimento. La documentazione conservata dovrà essere esibita entro il termine assegnato in caso di verifiche, controlli o accertamenti di qualsiasi natura.

Art. 5 – Organizzazione e composizione del SUAP

1. Le funzioni di cui al presente regolamento sono esercitate direttamente ed in modo unitario nella procedura SUAP attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

2. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi e le modalità definite dagli organi politici.

3. La Giunta detta indirizzi e criteri applicativi al fine di coordinare le attività dello Sportello Unico con quelle degli altri Uffici dell'Amministrazione.

4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive si compone:

- a) del Responsabile della struttura;
- b) dei responsabili di endoprocedimenti;
- c) dei referenti interni;
- d) dei referenti presso le altre Amministrazioni.

5. Il Responsabile della struttura ed i responsabili di endoprocedimento, si avvalgono direttamente del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, concordando i tempi e le forme di collaborazione con i rispettivi Responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità definite dagli organi politici.

6. Nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente Regolamento il personale dell'Amministrazione Comunale è funzionalmente dipendente della struttura, ricevendo da questa ordini e direttive.

7. Il Responsabile, nelle forme e nei limiti previsti da eventuali protocolli di intesa con le Amministrazioni esterne si avvale del personale delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, concordando i tempi e le forme di collaborazione con i rispettivi Responsabili.

8. I dipendenti che a qualunque titolo si trovano a collaborare, anche in via provvisoria od in relazione ad uno specifico procedimento, con lo Sportello Unico per le Attività Produttive devono comunque prendere in carico le pratiche relative al SUAP al fine di garantire il rispetto dei tempi procedurali di cui al presente Regolamento e sono pertanto soggetti alle direttive del Responsabile della struttura.

9. I dipendenti assicurano la massima disponibilità nella creazione, aggiornamento e revisione della modulistica e di tutte le informazioni relative a procedimento di competenza dello Sportello Unico.

Il Responsabile coordina le attività di cui al presente articolo attraverso:

- a) richieste informali (telefoniche o telematiche)
- b) incontri e conferenze interne dei servizi
- c) richieste formali con sollecito o diffida
- d) altri strumenti di collaborazione, formale od informale.

Art. 6 - Responsabile e referenti interni

1. Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile.

2. Al Responsabile compete, salvo delega espressa ad altro dipendente assegnato al servizio, anche in relazione a specifici procedimenti:

- a) l'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento ordinario nonché degli atti di interruzione e sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché della comunicazione di esito negativo del procedimento;
- b) la convocazione delle conferenze dei servizi interni, delle conferenze dei servizi esterni e delle audizioni;
- c) l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti, anche organizzativi, concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- d) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa;
- e) la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti i procedimenti di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Compiti del Responsabile dello Sportello Unico

1. Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:

- a) coordina l'attività dei referenti e dei Responsabili dei procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza;
- b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando il referente del SUAP presso l'Amministrazione ovvero direttamente, se necessario, gli uffici o i Responsabili dei procedimenti di competenza;
- c) sollecita le Amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- d) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le Amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
- e) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.

2. Il Responsabile organizza e detta disposizioni affinché la struttura impronti la propria attività ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza
- b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- c) rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;

- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione, informatizzazione e diffusione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica;
- g) fornitura di prestazioni accessorie e complementari a quelle di semplificazione procedimentale, con particolare riguardo alla informazione sui finanziamenti, sulle dinamiche economiche e produttive, sulle possibilità occupazionali.

3. A tal fine la struttura attua:

- a) forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Associazioni di categoria, i professionisti, le imprese;
- b) accordi, convenzioni o altro atto relativo alla sponsorizzazione di iniziative dirette alla tutela del pubblico interesse e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 8 – Incarico di direzione dello Sportello

1. Il Responsabile del SUAP sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello sportello SUAP TELEMATICO e ad esso compete il rilascio del provvedimento conclusivo unico. L'assegnazione dell'incarico di direzione dello Sportello Unico è temporanea e revocabile, è conferita dal Sindaco secondo i criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione. L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzione di direzione, anche a seguito di concorsi.

2. Nel caso di mancata indicazione del termine, l'incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco; è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

3. Nel provvedimento di nomina può essere indicato l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità, od assenza.

Art. 9 – Definizione degli ambiti di competenza

1. il Responsabile dello Sportello Unico svolge la propria attività con piena autonomia gestionale ed organizzativa e risponde, nei confronti degli organi di direzione politica:

- a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
- b) dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza e del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
- c) della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- d) del buon andamento e della economicità della gestione.

2. Il Responsabile determina, con proprio atto, gli ambiti di competenza:

- a) dei referenti interni;
- b) del personale dipendente della struttura;
- c) dei responsabili degli endoprocedimenti.

3- Lo Sportello cura:

- a) l'accoglienza del pubblico per le informazioni di carattere generale, anche mediante gli strumenti di comunicazione telematica;
- b) la ricezione delle richieste di appuntamento e di indicazione delle conferenze di servizi;
- c) la ricezione, la protocollazione, l'archiviazione informatica delle pratiche ed il loro aggiornamento telematico;
- d) l'accesso ai documenti amministrativi, agli archivi contenenti dati personali (ai fini dell'aggiornamento, rettificazione, cancellazione ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali) l'estrazione di copia, la consulenza generale con riferimento a tutti gli endoprocedimenti di competenza (ove il documento sia detenuto presso altro ufficio od ente il Responsabile chiede allo stesso la consegna del documento o di copia dello stesso);
- e) ogni altra funzione e/o compito attribuito o delegato dal Responsabile, secondo le modalità stabilite dagli organi politici.

Art. 10 – Coordinamento

1. Lo Sportello Unico esercita compiti di coordinamento, per le attività disciplinate dal presente Regolamento, nei confronti degli altri uffici comunali.
2. Il Responsabile del SUAP può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'Ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, per l'esame delle problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad enti pubblici ed organismi privati interessati.
3. Le altre strutture dell'Ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti:
4. Il Responsabile del SUAP ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
5. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dello Sportello Unico secondo le modalità definite e concordate con il Responsabile.

Art. 11 – Funzioni e principi generali dei procedimenti

1. Lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere:
 - a) amministrativo, per la gestione del procedimento di ufficio;
 - b) informative, per assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
 - c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo sportello è competente in materia di procedure di autorizzazione, concessione nulla osta o altro atto di assenso comunque denominate dalla vigente normativa (ivi comprese le procedure soggette a denuncia di inizio attività, comunicazione, notifica o altra forma di procedimento non autorizzatorio) per impianti produttivi di beni e servizi (relativi al settore agricolo, all'artigianato, all'industria, al commercio ed ai servizi) concernenti:

- a) avvio
- b) modifica dei locali e delle attrezzature
- c) modifica dell'attività
- d) trasferimento
- e) sub ingresso
- f) cessazione
- g) la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, l'ampliamento, la riattivazione, la riconversione, l'esecuzione di opere interne, la rilocalizzazione.

3. In ogni caso lo specifico campo di applicazione è definito nell'ambito del Coordinamento Provinciale degli Sportelli Unici.

4. L'avvio del procedimento avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato.

5. La domanda, immediatamente protocollata, viene immessa nell'archivio informatico.

6. E' possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico mediante telefax o posta elettronica, allo Sportello medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 – Preistruttoria

1. Salva la possibilità di avviare in ogni momento uno dei procedimenti di cui ai successivi articoli, l'interessato può chiedere:

- a) **un parere preventivo**, cioè una pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, con la normativa commerciale, igienico-sanitaria e la restante normativa inerente una delle operazioni di cui al presente regolamento. Lo Sportello, sentiti eventualmente gli uffici interni e quelli degli altri enti interessati, si pronuncia senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo.

Il parere è rilasciato nel termine di 20 giorni per i procedimenti di minore complessità e comunque nel termine massimo di 90 giorni per gli altri procedimenti. Sono considerati procedimenti di minore complessità i procedimenti soggetti a denuncia di attività e di SCIA.

L'interessato può, in qualunque momento e salvo il pagamento dei diritti di istruttoria comunque dovuti, rinunciare al parere preventivo e presentare la domanda unica. La struttura e gli enti ed uffici coinvolti si pronunciano sulla base della documentazione prodotta dall'interessato senza chiedere, di regola, integrazioni documentali;

- b) **l'indizione di una conferenza di servizi preistruttoria**, anche telematica, cioè un incontro preliminare con il Responsabile ed i referenti della struttura al fine di chiarire l'iter procedimentale ottimale, anche in relazione ai risparmi di tempo, denaro e risorse, per la realizzazione dell'opera richiesta. La riunione, ove ritenuta necessaria, è convocata entro 30

giorni dalla richiesta. Della riunione è redatto apposito verbale e, a seguito della stessa sono trasmessi direttamente all'interessato, al proprio tecnico di fiducia o da altro dallo stesso indicato i modelli di domanda necessari per l'avvio del procedimento con indicazione dell'iter procedimentale ottimale.

- c) **una consulenza specifica**, cioè un'attività di supporto alla predisposizione dei modelli di domanda e di comunicazione, di ricerca dei materiali normativi e delle informazioni utili per lo svolgimento di un procedimento di competenza dello Sportello Unico.

2. Le attività di cui al comma precedente sono subordinate al pagamento di un corrispettivo, salve le tasse e/o i tributi previsti da specifiche disposizioni a copertura delle spese amministrative sostenute dalla struttura, che sarà determinato da apposita Delibera di Giunta.

Art. 13 – Procedimento automatizzato e controlli

1. A seguito della presentazione di un procedimento automatizzato il SUAP procede al rilascio automatico e immediato di ricevuta (art. 5 comma 4 DPR 160/201) da parte del sistema informatico che consente l'avvio dell'attività previsto dall'art. 19 comma 2 della L. 241/90.

2- La SCIA per l'avvio/modifica dell'attività, nel caso in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata esclusivamente in via telematica sui modelli predisposti dal SUAP tramite il portale STAR , presso il registro delle imprese che la trasmette con le medesime modalità al SUAP che rilascia ricevuta di protocollazione. A seguito di tale rilascio il richiedente può avviare immediatamente l'attività, in quanto la ricevuta costituisce il titolo autorizzatorio valido anche ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi ed autotutela dell'amministrazione.

Lo sportello al momento della presentazione della SCIA verifica con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati nelle modalità che di seguito si riportano:

Modello SCIA, relazione asseverante debitamente compilata in ogni parte e comprensiva degli allegati ivi previsti ed in ogni caso secondo le indicazioni pubblicate sul sito; identificativi catastali (fg part. E sub.); comodato; e versamento ASL o per altri Enti se dovuti.

Ove sia riscontrata la non completezza formale della segnalazione la stessa sarà considerata irricevibile e con conseguente inefficacia della stessa, e in tale ipotesi, gli effetti abilitativi decorrono dalla presentazione della documentazione in formato completo e regolare.

La ricevuta di pratica SAUP è emessa in modalità automatica dal sito istituzionale del SUAP; previa autenticazione informatica ovvero nella casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata. Si equipara, ai fini della decorrenza dei termini e degli effetti della segnalazione o dell'istanza, la validità della ricevuta rilasciata con firma automatica dal SUAP alla ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza.

Verificata la completezza formale della segnalazione, viceversa il SUAP invia telematicamente (o in formato cartaceo nei limiti di cui alla Circolare del Ministero Sviluppo Economico del 25 marzo 2011) agli enti/uffici competenti delle verifiche.

Gli uffici competenti alle verifiche, in caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti necessari all'espletamento di quanto oggetto della SCIA, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, comunicano al SUAP il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli

eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla vigente normativa nel termine fissato dall'Amministrazione stessa che, in ogni caso, non può essere inferiore a 30 giorni.

Decorsi i termini su indicati, per l'adozione dei provvedimenti di cui al punto precedente, l'Amministrazione può intervenire solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla vigente normativa.

In caso di silenzio assenso decorsi i termini di cui sopra alla presentazione dell'istanza, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta., equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Nei casi ricadenti nel procedimento in SCIA, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia d' Impresa di cui al D.P.R. 4159/10(ove costituita), per le funzioni di cui all'art.38, comma 3, lettera c) del D. L. 112/2008 (attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa). L'Agenzia, compiuta l'istruttoria di cui al comma precedente, trasmette, in modalità telematica al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato.

L'interessato che intende avvalersi dell'Agenzia può utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla stessa e può, mediante procura, incaricare l'Agenzia medesima di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e documenti necessari che siano in possesso dell'amministrazione pubblica.

3. Alla presentazione di un procedimento automatizzato il SUAP procede inoltre all'effettuazione delle verifiche, in merito al possesso dei requisiti previa definizione di un meccanismo di controllo a campione generalizzato secondo le seguenti direttive:

- a) controllo completo e dettagliato dei procedimenti per i quali vi possano essere sospetti di false dichiarazioni o irregolarità anche in relazione alle caratteristiche delle procedure, dei soggetti intestatari o degli immobili oggetto di intervento;
- b) controllo a campione su non oltre il 10% delle procedure per le quali l'interessato si è avvalso di una agenzia per le imprese;
- c) controllo a campione su non oltre il 10% delle procedure relative ad imprese certificate con certificazione di qualità
- d) controllo a campione su non oltre il 10% delle procedure relative a subingressi, cessazioni o variazioni societarie;
- e) controllo a campione su non oltre il 10% delle dichiarazioni concernenti i requisiti morali e professionali;
- f) controllo a campione su non oltre il 10% delle procedure per le quali l'interessato si è avvalso di forme di assistenza preventiva da parte degli uffici (accettazione controllata, parere preventivo e simili).

4. Si procede alla dichiarazione di irricevibilità, con conseguente inefficacia delle segnalazioni certificate e comunicazioni presentate:

- a) qualora il procedimento automatizzato non sia presentato con modalità “telematica” o in modo non conforme alla normativa (es. mail ordinaria, firma digitale scaduta, sottoscrizione digitale apposta da soggetto diverso dal diretto interessato, ecc)
- b) qualora le procedure presentate non siano chiaramente ed univocamente identificabili
- c) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

5. In caso di irricevibilità gli effetti abilitativi decorrono dalla presentazione della documentazione in formato completo e regolare.

Art. 14 – Modalità per l’effettuazione dei controlli a campione

1. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione è effettuata, con apposito atto reso pubblico, dal Dirigente o Funzionario titolare di posizione organizzativa Responsabile della struttura mediante:

- a) sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame
- b) sorteggio definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni numero di pratiche presentate, a partire dal numero, ecc..)
- c) con altro criterio individuato preventivamente dal Dirigente e/o funzionari titolari di posizione organizzativa
- d) delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale.

2. I controlli dovranno essere attivati al fine di garantire l’efficacia amministrativa:

- a) entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni nel caso di controlli preventivi;
- b) Entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo nel caso di controlli successivi.

Art. 15 – Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli in caso di fondati dubbi

1. Ogni volta che i Dirigenti o Funzionari titolari di posizione organizzativa abbiano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive presentate, sono tenuti ad effettuare il controllo.

2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all’Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all’Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle dichiarazioni sostitutive emergano l’indeterminatezza della situazione descritta e l’impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

4. La falsità di eventuali autocertificazioni prodotte a corredo delle istanze, comporterà responsabilità penali de è causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione finale e alla prosecuzione dell’attività.

Art. 16 – Procedimento ordinario

1. Al di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato l'interessato presenta la domanda unica unitamente alle istanze per l'attivazione di uno o più endoprocedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso ai sensi del Decreto, della L. 241/1990, del presente Regolamento e degli eventuali accordi e convenzioni con gli Enti interessati.
2. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse Amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge del 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato.
3. La conferenza dei servizi è sempre indetta in caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai 90 giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza dei servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettere h), del D. L. 112/2008.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al presente articolo l'Agenzia per le imprese, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi del Decreto, e trasmette la relativa documentazione in via telematica al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il Comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza dei servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, è ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Art. 17 – Procedimento di variante urbanistica semplificata

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale (LRT 65/2015) l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli art. da 14 a 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio alla prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente in materia di pronunciarsi entro 30 giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SAUP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 031 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

4. la richiesta di convocazione dei servizi è resa pubblica mediante:

- a) comunicazione alla Regione ed alla Provincia
- b) affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
- c) pubblicazione sul sito Internet

5. Le forme di pubblicità di cui al comma precedente sostituiscono ad ogni effetto le forme di comunicazione e diffusione previste dalla vigente normativa in materia di variante ordinaria.

6. I contro interessati hanno titolo a presentare allo Sportello Unico scritti e memorie difensive durante l'intero procedimento. Lo Sportello Unico prende visione si pronuncia su tali atti in sede di conferenza di servizi.

7. Nella convocazione della conferenza dei servizi il Responsabile indica le motivazioni tecnico-giuridiche che giustificano l'opportunità della convocazione.

8. La convocazione è in ogni caso motivata:

- a) se richiesta dal Sindaco e/o dalla Giunta con proprio atto
- b) se l'interessato presenta una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato che asseveri l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 8 del Decreto;
- c) se in relazione alla variazione dello strumento urbanistico si è già pronunciato, con proprio atto, il Consiglio Comunale.

Art. 18 – Collaudo

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

- a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Il SUAP cura la trasmissione entro 5 giorni della documentazione di cui al comma 1 alle Amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi 90 giorni, salvo il diverso termine previsto dalle

specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle Amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Decreto.

5. L'imprenditore comunica in ogni caso al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

Art. 19 – Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche

1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. A tal fine programma e favorisce la formazione professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.

3. Analogamente favorisce il successivo e periodico aggiornamento, anche in forma associata con altri enti locali.

4. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure, un agevole e permanente collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli Enti esterni.

5. In particolare i programmi informatici devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi previsti dal Decreto ed il collegamento con il Portale nazionale.

6. Lo Sportello Unico svolge attività di divulgazione promozione della propria struttura informatica e del sito internet.

Art. 20 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Decreto, alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi ed alla vigente normativa in materia di attività produttive.

2. Le disposizioni contenute nei vigenti Regolamenti comunali in materia di attività produttive devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di semplificazione contenute nella legge del 7 agosto 1990, n. 241, nel Decreto e nel presente Regolamento senza necessità di modifica o abrogazione espressa delle stesse.

Art. -21 Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.
2. Al presente Regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità.
3. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico sul sito comunale affinché chiunque possa prenderne visione o estrarne copia.